RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Commissioni Congiunte
Bilancio
Camera dei Deputati, Senato della Repubblica

Memoria

Audizione preliminare all'esame del Documento di Finanza Pubblica 2025

Roma, 22 aprile 2025

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORIFORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E

PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE

TECNOLOGI ALIMENTARI

Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche comprende otto Consigli Nazionali Ordinistici e rappresenta all'incirca 500.000 professionisti, impegnati in svariati aspetti della vita sociale ed economica della Nazione.

È, quindi, interessata fortemente agli aspetti affrontati dal Documento di Finanza Pubblica (DFP) e ringrazia le Commissioni Congiunte per l'invito a partecipare alle audizioni.

Come avvenuto in precedenti occasioni, sottopone alla loro attenzione alcune proposte, sintesi di studi e documenti predisposti dalla propria organizzazione e dai gruppi di lavoro interni.

Preliminarmente, condivide l'impostazione del documento esaminato, in particolare sul tema di una revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per adattarlo ai nuovi scenari geopolitici ed alle necessità di adeguamento delle procedure e di avvio delle misure di semplificazione burocratica-amministrativa.

È evidente, inoltre, come sia opportuno una verifica dei tempi di realizzazione delle opere, per evitare percorsi affrettati che potrebbero compromettere la qualità dei progetti e degli interventi.

Sulle modifiche ed integrazioni al PNRR, la RPT, componente della cabina di regia, ha già inviato alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro On.le Fitto un ampio documento di proposte ed indicazioni.

Tornando al DFP, tra i temi da affrontare, segnaliamo la necessità di riorganizzare la normativa sugli incentivi edilizi, con provvedimenti, da emanare al più presto, che ne consentano il mantenimento per tempi medio-lunghi, secondo meccanismi che li rendano sostenibili per le finanze dello Stato, per continuare quel processo, ineludibile, di miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza del patrimonio edilizio della Nazione.

Nel presente documento, è inserita una articolata proposta della RPT importante ed utile, condivisa con molte altre organizzazioni impegnate nelle costruzioni ed istituzioni pubbliche, che definiscono le condizioni ***per lo sviluppo del piano integrato di prevenzione sismica,*** nel cui ambito i bonus edilizi, ricalibrati, possono dare un contributo importante.

Ancora sul tema, è urgente accelerare e completare il processo che consenta di attivare la ripresa degli interventi di miglioramento antisismico e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, con meccanismi sostenibili per lo Stato di incentivi fiscali, anche per dar luogo al completamento degli interventi in corso, evitando le criticità ben note che stanno coinvolgendo cittadini, imprese e professionisti, in particolare tecnici.

Gli altri temi principali esaminati riguardano:

- **Equo compenso per i professionisti**: l'approvazione della legge, vista con favore dalla RPT, va ampliata ai fini della sua applicazione ad una platea più vasta di committenti e va completata e garantita ulteriormente la sua applicazione nell'ambito degli appalti pubblici;
- **Società tra professionisti**: lo scarso successo di questa possibilità organizzativa deve portare ad alcune correzioni urgenti, in particolare relativamente al regime fiscale da applicare;
- **Politiche attive – Sportelli lavoro – Incentivi per il lavoro dei professionisti**: occorre completare le indicazioni della L.81/2017 sul lavoro autonomo con norme utili per il mondo dei professionisti;
- **Sicurezza del lavoro e dei professionisti**: vengono illustrate le proposte della RPT elaborate nel tempo;
- **Sussidiarietà e semplificazione normativa**: incentivare e sviluppare le possibilità per gli ordini professionali ed i professionisti di contribuire a rendere più efficiente l'apparato burocratico-amministrativo dello Stato e degli Enti locali;
- **Equilibrio tra normativa prescrittiva e normazione consensuale**; Va creato un nuovo equilibrio tra norme prescrittive e norme consensuali-volontarie in una prospettiva di maggiore efficienza dello Stato e del mercato, rendendo più rapide ed efficienti le modalità di realizzazione di attività economiche e produttive;
- **Prevenzione del rischio idrogeologico:** procedere, con il supporto dell'organizzazione ordinistica, anche attraverso l'utilizzo della S.T.N., ad interventi organici di tutela del territorio nazionale esposto al rischio idrogeologico**;**
- **Sviluppo agricolo e tutela del patrimonio boschivo.**

1.Equo Compenso

La legge n. 172/2017, di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 148/2017), in vigore dal 6 dicembre 2017, e la successiva n.49 del 21/4/2023, introducono la definizione di equo compenso per i professionisti: "si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto". L'equo compenso riguarda, nella sua attuale disciplina, i rapporti di consulenza professionale regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative e di grandi imprese, nonché della P.A. La previsione dell'esclusione delle micro, piccole e medie imprese dall'obbligo di rispetto del principio dell'equo compenso è oggettivamente un vulnus a tale disciplina creando discriminazioni ingiustificabili.

La RPT ha elaborato e trasmesso al Governo ed al Parlamento, in più occasioni, una proposta finalizzata a standardizzare la disciplina della remunerazione dei professionisti prevedendo esplicitamente:

- l'applicazione del principio dell'equo compenso a qualsiasi committente, indipendentemente dal termine giuridico utilizzato per disciplinare la prestazione professionale richiesta, essendo un principio costituzionale e per evitare effetti

distorsivi della concorrenza; inoltre, la norma risulta essere indispensabile anche a tutela dei committenti- consumatori, in quanto garantisce chiarezza nei rapporti con i professionisti;

- l'invalidità e l'inefficacia di atti e/o provvedimenti delle amministrazioni pubbliche che non rispettino il principio in questione;
- la tutela dei c.d. tirocinanti ed apprendisti;
- l'adeguamento delle remunerazioni in caso di aggiunta di prestazioni aggiuntive o diversamente regolate in corso d'opera;
- l'introduzione di un meccanismo di garanzia sui pagamenti;
- chiarimento sull'applicazione dei termini di prescrizione della responsabilità professionale;
- intervento sull'impianto sanzionatorio: l'equo compenso è un diritto soggettivo del professionista e rappresenta una tutela a suo favore nei confronti dei committenti forti. In tal senso è congegnato l'intero sistema normativo, che, non a caso, prevede che la eventuale azione giudiziaria competa solo al professionista parte lesa. Pertanto si propone la adozione di norme deontologiche, modificative ed integrative di quelle esistenti, che prevedano l'obbligo del calcolo dei compensi tenendo conto dei parametri fissati dalla legge nel rispetto delle norme generali di codice civile (art.2233) sull'adeguatezza all'importanza dell'opera ed al decoro della professione;
- stante l'attuale quadro normativo, occorre poi fissare parametri per i corrispettivi da utilizzare per i servizi tecnici svolti nei confronti dei privati (grandi committenti), attesa la diversa natura dei servizi stessi rispetto a quelli svolti per le oopp e la inapplicabilità del DM l40/2012 riguardante espressamente la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. fermo l'auspicio che detti parametri possano poi essere estesi a tutti i committenti
- occorre procedere rapidamente all'adeguamento dei compensi fissati nel DM 140/2012, di competenza del Min.Giustizia; le professioni hanno elaborato una proposta di aggiornamento in proposito ed attendono un incontro con il Ministero.

2. Intelligenza artificiale - affidabilità e sicurezza nel settore ICT, delle informazioni e delle telecomunicazioni

Sul tema dell'Intelligenza Artificiale la RPT, nell'ambito dell'Associazione, di cui è partner unitamente al CUP, sta collaborando con il Governo dall'inizio del 2024, partecipando ai lavori del comitato presieduto dal Sottosegretario on.le Mantovano. Ha, in tale occasione, predisposto un importante documento, sull'utilizzo etico e trasparente dell'intelligenza artificiale, che si allega, presentato al Governo nel maggio dell'anno trascorso.

Inoltre ha elaborato un ulteriore documento, contenente gli emendamenti al DDL 1146 sulla delega al Governo in materia di intelligenza artificiale presentato nella fase di

audizione al Senato, che si riportano di seguito, e di cui si chiede di tener conto nella fase di modifica del DDL.

1) (Artt. 1, 3) Equità sociale: L'Intelligenza Artificiale non è solo uno strumento in grado di affiancare attività di ricerca o di gestione a alto livello, essa è presente in modo capillare e continuativo nei dispositivi di massa, permeando la vita di tutta la società italiana e di stabilire nuove forme di relazione, di controllo, di interazione tra aziende, privati, Amministrazioni. Sarà dunque necessario prevedere meccanismi che da una parte permettano anche ai soggetti digitalmente fragili di accedere ai servizi di Intelligenza Artificiale, al tempo stesso proteggano tali soggetti da un abuso o utilizzo scorretto di tali servizi o strumenti
2) (Artt. 7, 9) Utilizzo dell'intelligenza Artificiale in campo sanitario: Strumenti o Procedure che utilizzano Intelligenza Artificiale, già oggi sono appannaggio non solo delle professioni mediche, ma delle professioni sanitarie e socio-sanitarie in genere (si pensi all'apporto di questi strumenti in campo diagnostico, ostetrico, infermieristico, solo per citarne alcuni) per cui si ritiene necessario modificare la terminologia usata al fine di non limitarne l'utilizzo, mantenendo ferme le competenze professionali di ciascuna categoria professionale
3) (Artt. 12, 13) Si ritiene che il sistema Ordinistico possa contribuire fattivamente alla gestione e sviluppo dell'uso dell'Intelligenza Artificiale. Per questo viene proposto di allargare l'Osservatorio previsto all'Art. 11 debba essere partecipato anche dai Ministeri vigilanti le diverse Professioni Ordinistiche e da rappresentanze degli Ordini Professionali stessi. Allo stesso tempo sarà utile prevedere che gli Ordini introducano nei propri Codici Deontologici specifiche Norme compartimentali di adozione e utilizzo degli Strumenti con Intelligenza Artificiale.

Circa il settore dell'**ICT**, considerato oggi "un bene primario" per il Paese, è necessario per garantire la sicurezza, il lavoro, i servizi, l'informazione, l'istruzione, la logistica e molti altri asset portanti. L'emergenza che stiamo vivendo ci ha insegnato che la funzionalità e l'efficienza di questi servizi e sistemi sono basilari, anche per la sicurezza dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori e delle istituzioni. A differenza di quanto sinora avvenuto, occorre quindi che questa materia sia affidata a figure professionali regolamentate e riconosciute e il loro lavoro sia realizzato con le stesse garanzie prestazionali usate per le altre opere pubbliche, garantendo procedure di controllo professionale e usufruendo del principio di sussidiarietà. Al fine di salvaguardare affidabilità e garanzia di servizio, si ritiene debbano crescere gli investimenti per Data Center e servizi Cloud Nazionali, in grado di assicurare la piena continuità anche in situazioni di emergenza.

3.Codice dei Contratti Pubblici

Vanno accolte le proposte dei professionisti riportate di seguito ed adeguati i parametri dei compensi, in attuazione delle previsioni del Codice e non considerate nel recente Correttivo approvato. Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai

quali si considera indispensabile un intervento prioritario, anche allo scopo di assicurare e soddisfare i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato fissati dallo stesso codice, si segnalano:

- **Va eliminata ogni possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito;**
- **Il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, va limitato a casi specifici regolamentati e motivati;**
- **In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa;**
- Il mancato chiarimento sul divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi tecnici;
- L'eccessivo ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.
- La necessità di semplificare le procedure per il Partenariato Pubblico e Privato, che costituisce per il futuro una determinate fonte di realizzazione delle Opere Pubbliche;
- La revisione, come previsto dal nuovo codice, dei parametri per i compensi per i servizi tecnici; le professioni tecniche hanno elaborato già un documento inviato al Min.Giustizia ed al Min.Infrastrutture che va rapidamente approvato.

Tali modifiche consentiranno un più efficiente e chiaro meccanismo di affidamento dei servizi tecnici, a vantaggio della qualità, rapidità ed efficienza nell'esecuzione delle opere, anche del PNRR.

4.Urbanistica – Rigenerazione Urbana – Codice Edilizia

La strada del nostro futuro sul pianeta passa attraverso le città. Per vincere le grandi sfide del nostro tempo, quelle strettamente interconnesse del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, non possiamo che ripartire dalle città.

Rendere le città e i territori vivibili per tutti rappresenta una delle grandi sfide del 21° secolo, perché il futuro del mondo è innegabilmente urbano (UN-HABITAT stima che nel 2050 il 68% della popolazione mondiale, ovvero 6,7 miliardi di persone vivrà nelle città, rispetto al 55% di oggi). È conseguentemente indispensabile pianificare correttamente città e territori per garantire sostenibilità, equità e prosperità condivisa mediante progetti e programmi di intervento che necessitano di essere sostenuti da una radicale, urgente revisione del quadro legislativo e dei meccanismi di finanziamento statali e regionali. In questi anni la principale

risposta a questo obiettivo si trova nel concetto di rigenerazione urbana, un approccio innovativo che ha svolto un ruolo importante nello spostare il focus dal realizzare ex novo verso il riutilizzo di quanto già esiste.

Oggi il termine rigenerazione è entrato nel vocabolario di molti, viene richiamato anche in alcuni atti legislativi nazionali, ma soprattutto regionali e promosso in diverse occasioni anche non strettamente legate alle figure professionali dell'area tecnica. La diffusione ha portato, per contro, una schematizzazione verso obiettivi immediatamente operativi facendo venir meno alcuni contenuti innovativi; così rigenerare viene inteso come semplice azione di contrasto al consumo di suolo o riqualificazione energetica del patrimonio edilizio o, ancora, riuso delle aree dismesse.

La rigenerazione, al contrario, nasce come disegno di una città nuova che non è solo territoriale ed edilizio, ma che si pone l'obiettivo di leggere una nuova generazione sociale, un emergere dei valori della città in quanto, appunto, luogo di vita. La città in cui vogliamo vivere non dovrà essere solo più bella e meno energivora, ma anche ambiente capace di far emergere le identità sociali, la creatività inclusiva e attrattiva, disponibile al cambiamento.

Il presente contributo vuole proporre questo cambio di punto di vista rispetto alla città, spostando l'interesse non più sull'individuo come centro del progetto, ma sulla comunità come generatrice del progetto, depositaria della risposta al quesito sulla città nella quale vogliamo vivere. Per farlo sarà necessario trovare un equilibrio tra il ruolo del piano come strumento di composizione e determinazione dei diritti e la necessaria flessibilità e adattabilità dell'ideazione e del progetto. La voce della comunità deve essere interpretata dalla politica perché diventi committente attivo della città in cui vivere.

La rigenerazione urbana impone un approccio progettuale multidisciplinare e multiattoriale complesso; ben più articolato del semplice intervento di efficientamento edilizio, energetico e ambientale.

Per queste motivazioni l'iter delle leggi sulla rigenerazione urbana e sulla riduzione del consumo di suolo, nonché il nuovo Testo Unico delle costruzioni devono accogliere i principi espressi.

La realizzazione di un progetto diffuso di rigenerazione urbana della città contemporanea rende necessarie nuove metriche, criteri e indicatori ambientali e sociali a cui riferire le modalità di pianificazione, valutazione e monitoraggio dei processi di trasformazione e rigenerazione, in cui la città pubblica, nel suo valore di bene comune, definisce il telaio di riferimento e di organizzazione spaziale, in cui si realizzano i diritti di cittadinanza.

5.Garantire la parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo e di sostegno al lavoro

Da tempo è stata riconosciuta l'equiparazione dei liberi professionisti alle PMI (non da ultimo, dalla legge 81/2017). Eppure, sebbene vengano ribadite le differenze e le specificità del mondo delle professioni ordinistiche, basato su principi di etica, competenza, conoscenza, tutela dei committenti e qualità della formazione e delle prestazioni, nonché sulle loro funzioni sussidiarie, a volte addirittura integralmente sostitutive di quelle Statali, come nel caso del notariato, nei fatti molti ambiti di intervento sono loro preclusi, a cominciare dai bandi di gara per l'accesso alle misure previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali. È sufficiente, peraltro, guardare alle misure contenute nei differenti decreti emanati di recente per contrastare la crisi, per comprendere come soprattutto i professionisti ordinistici abbiano beneficiato di misure di sostegno solo in via marginale, sottoposti peraltro a criteri selettivi a cui altre categorie di professionisti non sono state assoggettate. Permane una difformità di trattamento tra professionisti e imprese e, ora, tra categorie differenti di professionisti, che occorre eliminare, garantendo un principio di eguaglianza delle opportunità ad oggi solo enunciato e mai realmente messo in pratica, che potrà dare importanti risultati anche nell'attuazione del PNRR.

6. Realizzare un piano coordinato di semplificazione normativa

Le misure di per la crescita della Nazione, comprese quelle per il PNRR, elaborate negli ultimi anni, rischiano di perdere efficacia per l'assoluta complessità delle procedure ad esse connesse e per la molteplicità di limitazioni ed eccezioni, che riducono considerevolmente la platea di beneficiari. La semplificazione delle norme e delle procedure amministrative annunciate dal Governo e da tutte le forze politiche indistintamente non sia, ancora una volta, solo uno slogan. La ripresa economica successiva all'emergenza sanitaria necessita, infatti, di incisivi interventi di semplificazione normativa e procedurale in tutti i comparti. Occorre definire tempi certi di durata dei procedimenti di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, onde ridurre i tempi di istruttoria/esame e garantire una risposta certa al cittadino. È indispensabile poi una semplificazione del quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini. Fare impresa e lavorare in Italia è troppo complicato: l'oscurità, la frammentazione e il cambio continuo di regole nel tempo e nello spazio sono uno dei principali ostacoli allo sviluppo del Paese, perché impediscono agli operatori, a tutti i livelli, di assumere e pianificare scelte consapevoli per sé e per le organizzazioni di cui fanno parte.

Proprio perché fortemente compenetrati nel sistema di impresa e nel mercato del lavoro i professionisti devono diventare l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni per la semplificazione dei sistemi di regole che gravano sui cittadini, sul mercato del lavoro e sulle imprese. Occorre consultare i professionisti, per le conoscenze ed esperienze acquisite **"sul campo"** delle attività economiche e sociali di tutti i generi, ed anche per il supporto a normali cittadini ed alla P.A., **"prima"** della promulgazione di leggi e norme su aspetti di loro interesse, trami le loro organizzazioni rappresentative. Occorre aumentare il numero di ipotesi in cui vale il principio del silenzio assenso. È necessario ridurre l'emanazione di leggi, norme, circolari, pareri, deliberazioni e quant'altro che ha determinato una incrostazione normativa da cui difficilmente si esce. Importante è la riduzione della normativa prescrittiva a vantaggio di quella volontaria, per consentire, tra l'altro, un più utile

e intelligente utilizzo delle competenze e conoscenze, di altissima qualità, dei professionisti ordinistici, assicurando anche il potenziamento degli enti di normazione nazionali.

È, altresì, importante intervenire sull'apparato dello Stato, definendo con chiarezza i ruoli e le competenze dei singoli enti territoriali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni. È necessario individuare un unico centro decisionale a cui fare riferimento per tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei progetti imprenditoriali; è importante prevedere un regime fiscale agevolato e semplificato per le nuove aziende, agevolando contestualmente l'inserimento nell'organico aziendale di coloro che sono stati formati nell'ambito di una qualunque attività di tirocinio e formazione. Diventa essenziale incentivare sia fiscalmente che per gli adempimenti autorizzativi la costituzione delle Società Tra Professionisti (STP) anche appartenenti a professioni differenti, per favorire l'approccio multidisciplinare alla risoluzione di problematiche complesse.

In particolare, gli Ordini e Collegi territoriali, i Consigli Nazionali e le Federazioni Nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Negli ultimi anni il susseguirsi dell'emanazione di normative e regolamenti che interessano differenti aspetti amministrativi hanno comportato un notevole aumento degli adempimenti burocratici che risultano in un aggravio di costi economici e di risorse umane per gli enti, che ricadono inevitabilmente sugli iscritti.

Pertanto, risulta essenziale semplificare gli obblighi di pubblicazione e comunicazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli Ordini e Collegi professionali, sempre in coerenza con le finalità della normativa vigente.

A tal riguardo si propone la realizzazione di un documento specifico all'interno del sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, denominato Documento Unico di Comunicazione (DUC), in cui inserire tutti i dati e gli eventuali adempimenti richiesti dalle norme e regolamenti vigenti. Al DUC possono attingere tutte le amministrazioni statali e gli enti destinatari per ricavare i dati e le informazioni a loro necessari.

7. Equilibrio tra normativa prescrittiva e normazione consensuale

Va creato un nuovo equilibrio tra norme prescrittive e norme consensuali-volontarie in una prospettiva di maggiore efficienza dello Stato e del mercato, rendendo più rapide ed efficienti le modalità di realizzazione di attività economiche e produttive, chiarendo in modo univoco e non interpretabile il quadro delle responsabilità, eliminando contenziosi, anche giudiziari, a tutto vantaggio delle rapidità decisionali della P.A.

Nell'ambito di un piano per la semplificazione, la RPT chiede al Governo di avviare una riflessione approfondita sulla possibilità di sostituire una parte delle norme prescrittive attualmente vigenti, con le norme tecniche di carattere volontario, in grado di definire standard tecnici e aspetti procedurali in modo più sintetico ed

efficace di quanto possa fare una norma dello Stato, per alcuni ambiti e settori specifici. Si tratta ovviamente di un'istanza "forte", che non intende sostituire le funzioni del legislatore, ma che intende semplicemente trasferire norme consolidate al sistema delle norme volontarie e demandare a queste ultime la definizione di procedure, standard tecnici e buone prassi esecutive. Il settore della cd. «normazione tecnica», che si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le industrie e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e università, PMI, Ordini professionali, conosce ormai un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale. **Lo Stato dovrebbe occuparsi solo delle norme prestazionali generali, individuando gli standard di sicurezza o di garanzia che ritiene indispensabili nei vari campi, lasciando ai soggetti esperti, per le varie competenze, professionisti e imprese, di poter esprimere le proprie capacità e competenze per definirne l'attuazione, esercitando al meglio le proprie funzioni.** A questo scopo, si propone anche che lo Stato finanzi in modo più cospicuo l'ente di normazione nazionale (UNI), cui attualmente dedica una somma – oggettivamente bassa - annuale di circa 2,7 mln di euro, parte (60%) del contributo versato allo Stato dall'Inail per il sostegno alla normazione, prendendo atto degli enormi vantaggi che un sistema normativo efficiente può procurare al proprio apparato produttivo, anche attraverso il meccanismo di adeguamento delle norme europee a quelle nazionali. **Alcune stime hanno valutato in 18 MLD di euro il vantaggio competitivo delle imprese tedesche, grazie anche al suo ente di normazione, ampiamente assistito dallo Stato, con un contributo oltre 4 volte quello concesso (anche se non gravante sulla finanza statale) all'UNI. Sarebbe necessario, per rafforzarne la competitività, che il contributo dello Stato agli enti di normazione (UNI e CEI), fosse aumentato. Di seguito una proposta di emendamento per la risoluzione del problema:**

"Va riconosciuto ad UNI e CEI, "organismi nazionali di normazione", ai sensi del Regolamento (UE) n.1025/2012 e del Decreto Legislativo n.223/2017, l'intero valore di contributo economico, previsto dal D.Lgs.n.223/2017, di quanto versato a tale scopo annualmente da INAIL al Ministero delle Finanze, nella misura già indicata del 67% per UNI e del 33% per Cei."

8. Garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà

Già da tempo si è preso atto che la sussidiarietà è un principio fondamentale e si è verificato che, quando alcune funzioni vengono delegate dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti, si realizza un vero e proprio processo di semplificazione delle procedure che tutti auspichiamo. La legge n. 81/2017 assegna al sistema ordinistico una importante responsabilità: coadiuvare la Pubblica Amministrazione, senza aggravi di costo per lo Stato, ad erogare servizi rapidi e di maggiore qualità in una prospettiva di recupero di efficienza della struttura pubblica. È essenziale che alla normativa in materia di sussidiarietà venga data rapida e completa attuazione, con l'emanazione di decreti che stabiliscano quali sono

le funzioni che la Pubblica Amministrazione può delegare ai professionisti. Questi ultimi devono diventare, quindi, l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni. Sussidiarietà e competenza possono essere le chiavi di volta di un disegno riformatore, volto alla semplificazione e sostenuto dalle professioni su molteplici versanti:

• Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia: accesso alle banche dati delle PP.AA.; assunzione del ruolo di commissario ad acta, in ausilio al Giudice dell'ottemperanza; estensione delle procedure precontenziose di negoziazione assistita; svolgimento di funzioni esecutive attualmente assegnate agli uffici giudiziari o ad altre amministrazioni, con possibilità di riaprire una fase propriamente contenziosa solo in caso di opposizione, a garanzia dei diritti delle altre parti coinvolte.

• Nell'ambito del mercato del lavoro, attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, si ritiene necessario favorire un sistema capace di garantire l'interoperabilità delle banche dati, progettando un sistema in grado di dialogare costantemente e in modo univoco, tra Enti, imprese, cittadini e soggetti professionali riconosciuti in forza di delega sussidiaria. Lo sviluppo sostenibile e le possibili future applicazioni della tecnologia avanzata dovranno certamente considerare l'intrinseco vantaggio del bene immateriale rispetto a quello materiale e in questo, le professioni, che oggi svolgono un importante ruolo sussidiario di collegamento tra gli operatori del mercato e la pubblica amministrazione, potranno agevolare la digitalizzazione dei processi valorizzando la certificabilità e il valore sociale del dato stesso. Si ritiene utile altresì estendere le funzioni dalle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato previste dall'art. 76, comma 1. Lettera c-ter) del d.lgs. n. 276/2003, nonché incentivare il partenariato pubblico/privato in materia di politiche attive del lavoro. Si considera altresì opportuno procedere ad un ampliamento e sviluppo di tutti gli istituti che affidano, ai professionisti esperti in materia di lavoro, funzioni di controllo e asseverazione in sostituzione dell'Amministrazione;

• Muovendo dall'indiscutibile assunto secondo cui i professionisti svolgono importanti compiti di controllo in materia di lotta al riciclaggio, è auspicabile che questa funzione svolta dai professionisti, ACCANTO allo Stato e PER lo Stato, venga riconosciuta appieno attraverso una rivalutazione soggettiva dei professionisti stessi, che li qualifichi come organi controllanti per conto dello Stato, anche attraverso meccanismi di riscontro preventivo, e non come soggetti sottoposti a loro volta, ed in modo generico, ad un controllo, non senza sottolineare come alcuni Ordini professionali (notai) risultino più portati a tale controllo (ed alle conseguenti segnalazioni), sia per il tipo di professione svolta, sia per il genere di prestazione resa.

A valle di questa considerazione che, si ritiene, dovrebbe condurre ad una rivisitazione della materia, e del conseguente apparato sanzionatorio, si formulano qui di seguito una serie di proposte attinenti al mercato immobiliare:

- -promozione, attraverso la semplificazione, dell'istituto del Rent to buy, da realizzarsi secondo due diverse modalità (alternative tra loro):

1) escludere la tassazione iniziale del periodo locativo per l'intera somma destinata a canone, comprensiva anche di quella destinabile ad acconto prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del conduttore; ovvero

2) pagamento dell'imposta ordinaria sui canoni percepiti, ma possibilità di recupero dell'imposta versata sul canone locatizio in caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del conduttore, sotto forma di credito fiscale;

- snellimento dei trasferimenti di immobili di interesse culturale, da attuarsi mediante una prima fase di censimento di tutti gli immobili che in Italia rivestono interesse storico o culturale, su segnalazione dei Comuni, agganciata ed una successiva fase di semplificazione della comunicazione alla Sovrintendenza e alla regione, da ipotizzarsi anche in forma preventiva rispetto alla vendita (ad esempio in fase di sottoscrizione del preliminare);
- slancio al mercato immobiliare delle nuove costruzioni, o di quelle ristrutturate, attraverso la detrazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di una casa appartenente alle classi energetiche A o B;
- slancio al mercato immobiliare delle nuove costruzioni, o di quelle ristrutturate, con estensione del meccanismo del "prezzo valore" anche al trasferimento degli immobili abitativi soggetti ad Iva, pertanto con imponibile Iva sul valore catastale e non sul prezzo , al fine di assimilare , anche se non parificare, la pressione fiscale a carico degli acquirenti di immobili di nuova costruzione (ora Iva al 4% sul prezzo per la prima casa e al 10%, sempre sul prezzo, per la seconda casa), con quella a carico degli acquirenti di immobili il cui trasferimento sia soggetto ad imposta di registro (2% sul valore catastale per la prima casa e 9% sul valore catastale per la seconda casa);
- estensione del meccanismo del "prezzo valore" anche al trasferimento degli immobili ad uso non abitativo, in modo da far emergere il "sommerso" e così sostanzialmente eliminando il sovraccarico di lavoro per l'Agenzia delle Entrate determinato dall'attività di accertamento dell'eventuale evasione di imposta;

Inoltre, è possibile delegare ai professionisti **atti della Pubblica Amministrazione, o, in alcuni casi, agli Ordini e Collegi stessi: è possibile individuare uno spettro di attività particolarmente ampio che evidenzia le reali potenzialità dell'applicazione sostanziale del principio di sussidiarietà quale strumento di modernizzazione degli Uffici della Pubblica Amministrazione. A titolo non esaustivo possono essere soggetti a sussidiarietà e quindi possono essere effettuati da un professionista dell'area tecnica atti quali: Permesso in sanatoria, Autorizzazione per l'inizio dei lavori, Certificato di agibilità, Certificato di destinazione Urbanistica, Valutazione della conformità delle macchine, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione agli Scarichi, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, Certificazione di avvenuta bonifica, Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, Certificato di prevenzione incendi, Segnalazione**

certificata di inizio attività – Scia, Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti da allevamento, Documenti di autocontrollo (HACCP) e molto altro ancora.

9.Promozione dei processi aggregativi e delle Società tra Professionisti

Le Società tra professionisti devono essere il principale modello organizzativo in grado di sostenere i processi di aggregazione delle attività professionali e possono costituire lo strumento per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani nel mercato integrato europeo dei servizi professionali. La sua diffusione è tuttavia ancora molto limitata: Infocamere ne censisce poco più di 5.000, mentre in Europa la forma societaria rappresenta di gran lunga la modalità principale di organizzazione dei servizi professionali.

La ragione della ritrosia dei professionisti ad aggregarsi è da ricercare anzitutto nei limiti strutturali della disciplina legislativa dello strumento delle STP. Risolto nella recente finanziaria la questione della neutralità fiscale delle operazioni di conferimento e trasformazione degli studi professionali in STP, occorre.

1. **predisporre un piano di riduzione dell'imposta per le neo costituite società applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato per temporalità da concertare tra i Consigli Nazionali ed il Ministero di riferimento;**
2. **Consentire la scelta del regime fiscale da utilizzare per le società;**
3. **Nel rispetto del principio di autonomia e tenendo conto dell'eterogeneità delle peculiarità e delle diverse regole vigenti nelle Casse, la strada da seguire e da condividere si ritiene possa essere una iniziativa legislativa con la previsione e l'adozione di una normativa in materia che rinvii all'autonomia regolamentare delle singole Casse.**

Inoltre, va superato il modello "rigido" da applicarsi a tutte le attività professionali, che, com'è noto, hanno caratteristiche e attività diverse, che agiscono in mercati con caratteristiche diverse. Emblematico è il caso delle STP che operano nei settori tecnici, ove è presente il modello delle società di ingegneria e architettura, senza limiti nella partecipazione al capitale di soci non professionisti e con minori prescrizioni normative e costi.

Per questo, va emanato un provvedimento di principi generali, consentendo ai consigli nazionali, per aree tematiche, di proporre regole specifiche che tengano conto delle realtà di mercato e delle possibilità di sviluppo dei modelli societari. A nostro avviso, date le differenze e le peculiarità delle varie professioni, occorre approvare una norma generale "cornice" affidando ai Consigli Nazionali la regolazione degli aspetti di dettagli, proporzionali alle esigenze dei propri iscritti, approvata dai rispettivi ministeri vigilanti.

Si propone infine di prevedere una norma che regolamenti l'ipotesi di un contratto di rete tra professionisti ordinistici.

10. Riduzione della pressione fiscale

Servono misure concrete e straordinarie che portino alla riduzione della pressione fiscale. **Bisogna eliminare in via definitiva il versamento, da parte del sostituto d'imposta, della ritenuta d'acconto per i professionisti obbligati a fatturazione elettronica e occorre ampliare la fascia di titolari di partita Iva che possono accedere al c.d. regime forfetario, in modo da incentivare la nascita di nuove imprese e nuove attività libero-professionali.**

A tal proposito, seppur più volte evocato nei mesi precedenti l'innalzamento della soglia dei ricavi da 85.000 euro a 100.000 euro annui rivestirebbe peculiare importanza la deroga a tali soglie per le costituende Associazioni tra Professionisti o forme societarie similari che consentano, o quantomeno agevolino, l'assegnazione di incarichi non sempre accessibili alla figura del singolo professionista. Tale ipotesi è particolarmente rivolta alle forme associative finalizzate all'ingresso di giovani professionisti, con previsione di futuro subentro a chi, nel frattempo, ha trasferito conoscenze e committenze in prossimità del beneficio della prestazione previdenziale ed intenda procedere a cessione. Nel comportare la continuità delle attività all'interno della costituenda forma associativa sarebbe quindi prevedibile una continuità reddituale (e quindi fiscale) e non in subordine, una continuità (ed incremento) dei versamenti contributi previdenziali a garanzia della futura sostenibilità che l'ormai consolidato sistema contributivo potrebbe limitare, in assenza di adeguata continuità generazionale. Con tali presupposti ed in previsione futura, non si dovrebbero generare particolari aggravi per le entrate fiscali e previdenziali per effetto della futura continuità, ipotizzando nel caso l'applicazione di tale agevolazione nei primi anni (ipotesi 5) dalla costituenda forma associativa a seguito della quale, i maggiori redditi derivanti consentirebbero un più agevolato accesso al regime ordinario e benefici per l'erario che, in assenza di ricambio generazionale così agevolato, potrebbe subire un decremento delle c.d. Partite IVA.

Nell'ipotesi, comunque, che tali auspicabili aggregazioni avvengano tra giovani professionisti a cui è affidata la continuità generazionale più volte evocata, è altrettanto incentivante che la necessaria dotazione di moderne tecnologie sia supportata da importanti agevolazioni di carattere economico e fiscale, proponendo inoltre di estendere l'accesso a incentivi per acquisti di software, strumenti ed apparecchiature al pari delle PMI (vedasi industria 4.0).

È necessario ridurre al minor numero possibile le scadenze per il pagamento di tasse e contributi, oltre che ridurre i servizi garantiti dallo Stato a quelli strettamente indispensabili per cui risulta economicamente vantaggiosa la gestione su larga scala.

Vanno riconosciute ulteriori e più consistenti misure a sostegno di chi opera nella libera professione. **In questo senso, va consistentemente elevato il livello di deducibilità delle spese legate allo svolgimento della professione, prevedendo la completa deducibilità dei versamenti per le forme di previdenza integrativa, senza alcun**

importo massimo. Si tratta, peraltro, di misure in grado solo di mitigare gli effetti della crisi, nella consapevolezza che sarebbe necessaria una radicale riforma fiscale, presupposto essenziale per la definizione dei tanti contenziosi fiscali e previdenziali esistenti e per chiudere innumerevoli situazioni di morosità con un intervento che tenga conto delle difficoltà economiche e sociali che hanno interessato gran parte dei cittadini, dei lavoratori autonomi e delle imprese.

In considerazione del fatto che la sperequazione in atto sugli oneri relativi alle prestazioni sanitarie costituisce un limite nello sviluppo di un approccio globale alla salute, si ritiene che l'IVA per le prestazioni sanitarie veterinarie debba essere fissato al 10%. Analogo trattamento fiscale deve essere previsto per le aggregazioni di professionisti.

11. Avviare un Green New Deal per progettare opere innovative e sostenibili e promuovere un fondo per lo sviluppo professionale sostenibile

Va sostenuto l'avvio di un percorso strategico che tenga conto, in modo unitario, delle linee e dei principi delineati dall'Agenda 2030 dell'ONU, dal Green New Deal, dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dalla Carta Nazionale del Paesaggio. In questo percorso, le diverse figure professionali specializzate nel settore diventano l'impulso per attuare in modo efficace l'essenziale processo di implementazione, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, che è una vera risorsa per la crescita del Paese. Si propone, pertanto, di istituire un fondo di finanziamento, che possa attingere anche al Green New Deal promosso dal Governo per permettere ai professionisti di adeguarsi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, al fine di essere adeguatamente attrezzati valorizzando anche la multidisciplinarietà. Un fondo che incentivi investimenti in innovazione per gli studi professionali, che dia impulso all'aggregazione e alla creazione di STP e Reti tra Professionisti, per favorire una giusta multidisciplinarietà necessaria per gestire progettazioni di sistemi complessi ed affrontare problemi complessi. e per incentivare l'adozione di procedure operative che prevedano il minor impatto ambientale di tutte le attività connesse all'esercizio della propria professione, con indicatori misurabili, costruendo un successivo schema di premialità per i comportamenti più virtuosi ed ecosostenibili.

12. Rafforzamento delle misure per il risparmio energetico e avvio di un Piano Nazionale Coordinato di Prevenzione del Rischio Sismico

Si ritiene ormai indispensabile l'avvio di un Piano Nazionale di prevenzione dal rischio sismico in grado di perseguire due obiettivi importanti: da un lato la messa in sicurezza degli edifici almeno nelle zone a più elevato rischio sismico in Italia e dall'altro una progressiva razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica per la ricostruzione successiva ad eventi sismici distruttivi. Nell'arco degli ultimi 52 anni si sono verificati in Italia 8 terremoti distruttivi, che hanno generato una spesa per la ricostruzione che supera i 135 miliardi di euro, pari ad una spesa media annua di ben più di 2 miliardi di euro, a totale carico della fiscalità generale.

L'elaborazione di un Piano Nazionale di prevenzione del rischio simico comporta tuttavia l'adozione, in via preliminare, di una serie di misure e di strumenti che consentano interventi coerenti e tecnicamente fattibili. In particolare, tali misure riguardano:

- **obbligo di procedere alla Classificazione sismica degli edifici secondo le regole del D.M. n. 65/2017;**
- **obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;**
- **introduzione, in un arco di tempo prestabilito, dell'obbligo della Assicurazione legata al rischio sismico;**
- **incentivazione delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;**
- **istituzione di un collegamento tra le attività di Classificazione simica e il fascicolo digitale della costruzione di cui al Nuovo Testo Unico per le Costruzioni.**

A questo fine, si è elaborata una proposta normativa condensata in una delega al Governo per approvare una serie di norme operative, che si riporta di seguito:

Art. ….. (Delega al Governo in materia di miglioramento degli strumenti di prevenzione ed attuazione per una ricostruzione sicura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione strumenti di miglioramento degli strumenti di prevenzione ed attuazione per una ricostruzione sicura al fine di tutelare al meglio persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di linee guida volte a garantire una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso che determini i contributi spettanti ai beneficiari sulla base di chiari indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica di sito;

b) individuazione di obblighi specifici di aggiornamento, anche attraverso appositi incentivi, di tutte le cartografie geologiche e geomorfologiche esistenti, relative al territorio nazionale e sulla cui base sono svolte attività di pianificazione, ricostruzione dopo ogni evento calamitoso significativo;

c) individuazione degli strumenti e dei finanziamenti più adeguati all'adozione di un Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico, indicati di seguito, da contenere all'interno di un Regolamento Governativo che ne definisca i contenuti ed i tempi di attuazione:

1. *previsione dell'obbligo, entro 10 anni per tutti gli edifici privati di dotazione del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;*

2. *previsione dell'obbligo immediato della redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica;*

3. *previsione, entro 20 anni dalla data di pubblicazione del Decreto dell'obbligo di stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 con l'esplicita previsione di una sanzione per la quale entro i 5 anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;*

4. *previsione dell'obbligo di adozione, attraverso regolamenti attuativi a cura della Presidenza del Consiglio, sentiti i Ministeri interessati, di regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al punto che precede;*

5. *creazione di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento e miglioramento sismico;*

6. *previsione dell'obbligo di adozione di strumenti di collaborazione permanente con gli stakeholder istituzionali e non, per la strutturazione di un sistema informativo condiviso rispondente all'interesse pubblico generale e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale stesso;*

7. *previsione dell'obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;*

8. *previsione dell'obbligo progressivo della Assicurazione legata al rischio sismico;*
9. *previsione dell'obbligo di incentivazione strutturale delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;*
10. *previsione di un obbligo di introduzione di un sistema di incentivazione fiscale sostenibile;*
11. *previsione, sulla base della diffusa e concreta conoscenza dello stato di sicurezza degli immobili e della loro distribuzione sul territorio nazionale, ambiti di priorità di intervento, in funzione del maggior rischio;*
12. *previsione dell'obbligo di adozione di un piano nazionale di controllo dell'efficacia degli interventi eseguiti e di previsione delle situazioni di pericolo con monitoraggio dinamico degli edifici, secondo standard interoperabili e istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati e di invio di alert.*
13. *previsione dell'obbligo di aggiornamento periodico e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni;*
14. *previsione dell'obbligo di adeguamento della Pianificazione Urbanistica Comunale anche attraverso meccanismi di incentivazione;*
15. *previsione dell'obbligo di redazione ed attuazione dei Piani di Protezione Civile e di informazione continua della cittadinanza*

In sostanza quindi, la strategia generale del Piano si basa su una serie di azioni legislative che si innestano perfettamente su un quadro di norme tecniche esistenti: a. Obbligo della Classificazione del rischio sismico secondo le previsioni del D.M. n. 65/2017; b. Obbligo alla definizione del fascicolo digitale della costruzione; c) Obbligo di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici.

Contestualmente al Piano di prevenzione del rischio sismico, occorre procedere, anche in esecuzione della normativa europea, all'efficientamento energetico degli edifici per la riduzione dei consumi energetici degli edifici residenziali e raggiungere il livello di emissioni zero nel 2050.

Appurato che il 76% dei 24 milioni di alloggi in Italia è in classe energetica E, F, G (Database SIAPE di ENEA, 2022), gli incentivi a supporto degli interventi nell'edilizia sono fondamentali per intraprendere, o continuare, il percorso della transizione ecologica ed energetica del Paese.

Per riformarli e rimodularli, occorre dunque tenere conto dell'impatto economico e sociale delle misure in senso più ampio, in aggiunta agli effetti meramente contabili sul bilancio dello Stato. Fondamentale ai fini della conoscenza del territorio e della prevenzione sia dal rischio sismico che idrogeologico prevedere il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia e le attività ad essa connesse., secondo una **proposta già presentata in passato.**

13. Aggiornamento dei compensi per i consulenti e periti tecnici d'ufficio dei magistrati

Non può non rammentarsi come l'esercizio dell'attività di ausiliario del giudice risenta ancora del mancato adeguamento al costo della vita degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici, in ottemperanza a quanto espressamente stabilito dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319, e successivamente, dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, introdotto con D.P.R. 30 maggio 2002. In particolare, ai sensi dell'art. 54 del su citato DPR è previsto che "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

A mero titolo di esempio, si evidenzia che, allo stato attuale, gli onorari a vacazione determinano un corrispettivo pari a poco più di € 4,00/ora.

Ma esso è anche abbisognevole di aggiornamento ed adeguamento alle attuali necessità di accelerazione dei tempi ed efficienza della giustizia, per cui in più occasioni le professioni ordinistiche hanno richiesto una completa rivisitazione del provvedimento, trasmettendo anche al Ministero della Giustizia proprie proposte.

Chiedono quindi che vengano coinvolte nel lavoro, in corso da una apposita commissione del Ministero, di revisione del provvedimento e che si proceda rapidamente alla sua approvazione.

14. Misure di prevenzione del rischio idrogeologico

I recenti eventi di dissesto che hanno colpito duramente il nostro Paese stimolano alcune riflessioni sulle attività di mitigazione del rischio idrogeologico e sulle procedure di allertamento. In questo contributo, proviamo a esaminare alcuni aspetti problematici con l'obiettivo di evidenziare alcune criticità che meritano di essere quanto prima considerate e risolte attraverso accorgimenti normativi e procedurali.

Va affrontata con la massima urgenza **la razionalizzazione della Governance della difesa del suolo**, con la ridefinizione delle competenze istituzionali assegnate ai diversi soggetti che partecipano ai processi relativi alla gestione del territorio, alla programmazione e all'attuazione degli interventi strutturali e non strutturali finalizzati alla mitigazione dei rischi geologici ed idraulici al fine anche della semplificazione delle

procedure connesse a detti processi.

Sarà dunque necessario attuare un piano pluriennale che preveda sempre di più l'impiego di risorse dedicate alla realizzazione di INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE, cioè opere ed interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento delle frane, utili ad evitare che i fenomeni si verifichino, si riattivino o comunque a mitigarne gli effetti. Tuttavia queste tipologie di interventi anche se utili e necessarie, da sole non possono consentire la soluzione di tutte le criticità presenti sul territorio.

I professionisti tecnici hanno più volte lavorato con le istituzioni pubbliche per la concretizzazione di un efficace Piano di prevenzione del Rischio Idrogeologico e per la sua attuazione.

In particolare, hanno sviluppato una collaborazione con le strutture governative redigendo, insieme ad altre organizzazioni, le Linee Guida per la Progettazione degli interventi e un corso di formazione gratuito, a disposizione dei tecnici, per illustrare le predette linee guida e le migliori tecniche per l'esecuzione delle opere, che ha avuto migliaia di partecipazioni. Tali linee guida dovranno essere aggiornate anche sulla base di ultimi provvedimenti normativi e le organizzazioni ordinistiche sono disponibili a programmare ulteriori percorsi formativi e di aggiornamenti per i liberi professionisti ed i professionisti della pubblica amministrazione con competenza nel settore.

Occorre dunque realizzare anche una serie di **AZIONI e INTERVENTI NON STRUTTURALI**, mediante i quali contribuire significativamente alla prevenzione delle conseguenze dei dissesti ed operare una corretta gestione del rischio idrogeologico, tra cui segnaliamo:

- **Aggiornamento e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni**, prevedendo l'omogeneizzazione del quadro conoscitivo di pericolosità da recepire nei Piani Territoriali.

- **Redazione ed Attuazione dei Piani di Protezione Civile**,
  Quale supporto operativo fondamentale per la gestione delle emergenze al fine di ridurre il danno, in caso di eventi, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. Molti Comuni li hanno redatti ma pochi li applicano durante le emergenze, anche per mancanza di fondi dedicati.

- **Informazione alla cittadinanza al fine di determinare popolazioni più resilienti**.

I cittadini devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

A tal proposito si evidenzia la necessità di supportare/sollecitare gli enti locali ed in particolare i comuni per la redazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e per la istituzione dei Presidi Territoriali con una norma che preveda la costituzione a livello locale di strutture permanenti, consistenti in **Presidi territoriali permanenti**,

nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, quali organismi capaci di mobilitare – per così dire “in tempo di pace” – le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza che l’ordinamento riserva oggi agli organismi funzionanti solo per il tempo dell’emergenza.

14. Rendicontazione societaria di sostenibilità – recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE

L’attuazione delle disposizioni previste dalle normative di indirizzo europeo, in particolare la Direttiva 2022/2464 e il Regolamento 2020/852, prevede valutazioni finalizzate alla certificazione di sostenibilità che riguardano fattori ambientali, fattori sociali e in materia di diritti umani, nonché fattori di governance.

Il decreto legislativo di recepimento (D.lgs 125 del 06/09/24) individua all’articolo 8 solo i Revisori legali, abilitati ai sensi del decreto legislativo 27/01/10, n. 39, come unici soggetti abilitati alla redazione della certificazione di sostenibilità e quindi ad esprimersi sulla conformità delle informazioni fornite in merito anche ai criteri ambientali suddetti.

Si ritiene utile evidenziare che la valutazione sulla rispondenza ed efficacia delle azioni intraprese per gli aspetti ambientali sopra elencati necessita di conoscenze di base e di specifiche metodologie valutative, proprie di classi di laurea diverse da quelle che attualmente danno accesso all’abilitazione all’esercizio del Revisore Legale, originariamente istituito per la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati in attuazione della direttiva 2006/43/CE e definite nel DM n. 145 del 20/06/2012..

Nel settore agricolo e agroindustriale tali conoscenze sono riconosciute ai professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. La condizione di possesso di un elevato livello di competenze tecniche e specialistiche nel settore della sostenibilità è, infatti, riconosciuto anche dalla citata Direttiva 2022/2464 come meglio precisato al considerando (67) delle premesse della Direttiva stessa.

Si ritiene, dunque, opportuno integrare le professionalità dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell’ambito delle categorie deputate all’attività di certificazione di sostenibilità, almeno nel settore agricolo, agroindustriale e forestale, apportando modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 06/09/24, n. 125 o, in alternativa, in relazione all’articolo 9 del predetto decreto, che reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, novellando anche l’articolo 2 in materia di abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Da ultimo, in relazione allo studio previsto all’articolo 18, comma 11, si rileva l’opportunità di valutare anche i benefici sottesi all’inserimento di ulteriori soggetti, al fine garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione.

15. Note per la definizione normativa del contratto di coltivazione di piante ornamentali

La produzione di piante ornamentali per il verde pubblico richiede una coltivazione in vivaio di almeno 3/5 anni ed è quindi difficile per i vivaisti programmare produzioni a così lunga scadenza senza la garanzia contrattuale. Di contro, gli enti pubblici non posseggono strumenti di così lunga programmazione previsti dal "codice degli appalti". L'effetto è l'impossibilità di dare seguito agli strumenti di investimento pubblico che prevedono l'impiego delle suddette piante ornamentali e conseguentemente il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

Si auspica pertanto che il "contratto di coltivazione di piante ornamentali" divenga uno strumento previsto dal codice dei contratti per la fornitura di piante ornamentali agli enti pubblici, comuni in primo luogo, sulla base di una programmazione pluriennale.

In tal modo sarebbero soddisfatte le seguenti esigenze:

- dare ai vivaisti che si impegnano in una coltura poliennale maggiori garanzie di acquisto delle piante coltivate
- Enti pubblici che, nell'ambito della programmazione pluriennale di bilancio prevista per legge, hanno certezza di disponibilità del materiale vegetale arboreo necessario;
- disgiungere la fornitura delle piante dalla realizzazione dell'opera a verde, la cui progettazione deve essere redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo secondo le competenze di legge.
- prevedere la nuova fattispecie del "contratto di coltivazione di piante ornamentali" come strumento per gli Enti per aggiudicare la fornitura di piante vive per più anni ed a distanza di anni, alla quale possono accedere tutti i vivaisti iscritti nel relativo registro;

16. Vivaismo forestale

L'attività vivaistico-forestale è finalizzata alla produzione di semenzali ed astoni di specie di interesse forestale. Essa sta riscoprendo un nuovo e marcato interesse per la volontà diffusa e comune in tutti i paesi di voler aumentare la superficie coperta da foreste ed in particolare intorno alle città ed anche all'interno con quella che viene comunemente definita forestazione urbana, oggetto di puntuali interventi con il cosiddetto "decreto clima" del 2019 e ribadita nei documenti del PNRR il cui bando attuativo prevede di piantare 6,6 milioni di alberi nel triennio 2022-2024, dagli obiettivi dell'agenda 2030 per "città e comunità sostenibili" 72 (solamente in Italia si dovranno piantare circa 230 milioni di alberi nei prossimi 8 anni). Nei documenti dell'Unione Europea si prevede addirittura che in tutta l'Unione si mettano a dimora 3 miliardi di alberi entro il 2030 per attività di imboschimento di aree degradate e marginali, di rimboschimento, di forestazione urbana e periurbana per la lotta all'erosione del suolo, la mitigazione degli effetti delle precipitazioni estreme, la lotta all'inquinamento ed il contrasto all'isola di calore urbana.

È evidente che per realizzare questi obiettivi occorre prima di tutto produrre le piante, ed i vivai forestali ad oggi sono assolutamente insufficienti.

Conseguentemente è urgente affrontare i seguenti temi:

● riordino delle aree di provenienza del materiale di base di propagazione (boschi e/o arboreti da seme, collezioni di germoplasma) e definizione degli aspetti gestionali;

● implementazione di una normativa per il controllo e la certificazione del materiale di propagazione e dello stato fitosanitario di questo in considerazione anche della propria movimentazione territoriale (scambi commerciali a livello globale e locale);

● la realizzazione/ristrutturazione di una rete di vivai forestali (pubblici/privati);

● la formazione ed informazione tecnica degli addetti (vivaisti e loro manodopera);

● la formazione di nuove professionalità attraverso il coinvolgimento delle strutture di istruzione pubbliche e della formazione professionale (ad es.: ITS);

● il rafforzamento della Commissione tecnica ministeriale, che si occuperà di: coordinare le diverse iniziative e competenze; assicurare il coordinamento assieme alle Regioni - che per legge sono gli organismi ufficiali, e infine favorire la comunicazione, ovvero garantire una costruttiva partecipazione dei proprietari e delle imprese nella definizione nei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale.

17. Sezioni specializzate agrarie di tribunale e di appello

È necessario omologare l'indennità prevista a quella riconosciuta agli esperti delle altre sezioni (esperti del Tribunale per i minorenni e delle sezioni per i minorenni delle Corti d'Appello, Esperti dei Tribunali di sorveglianza, Esperti del Tribunale regionale e del Tribunale superiore delle acque pubbliche).

Ad oggi sono passati ben 60 anni dall'emanazione della legge n. 320, e, nonostante tutto, nel DPR 115 del 2002 l'indennità è stata solo convertita in euro, ma mai effettivamente aggiornata. La conversione di un'indennità datata 1963 di Lire 3.000 al 2002 in € 1,55 in un decreto ministeriale è evidentemente irrisoria, atteso che si sarebbe dovuto quanto meno operare una rivalutazione degli importi secondo le ordinarie regole economiche.

La normativa di riferimento è la Legge n. 320 del 2 marzo 1963 - Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie (G.U. 30 marzo 1963, n. 86).

Le attività relative a tale carica prevedono la partecipazione all'Udienza ed alla Camera di Consiglio. Gli esperti si esprimono con pareri e valutazioni in ordine a tutti gli argomenti di natura tecnica.

La presenza degli esperti, come appena riferito, è fondamentale poiché essi sono parte integrante del collegio giudicante.

Confrontando le indennità tra i vari esperti, emerge che quella prevista per gli esperti della Sezione Agraria è pari al 2% dell'indennità percepita dagli altri esperti.

È importante evidenziare come con il Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per

l'amministrazione della giustizia" sia stato possibile aggiornare l'indennità agli Esperti Ingegneri a € 100,00.

Si chiede, quindi, di introdurre una modifica al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" - Art. 68 - "Indennità degli esperti delle sezioni agrarie" che preveda la determinazione delle indennità al pari di quanto oggi prevede l'art. 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704.